



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 08/01/2019

OGGETTO: 2017LPSLNC02 Nuova caffetteria Museo Bailo. Autorizzazione al subappalto ditta Sartor Luca

Onere: € 0 = IVA compresa.

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 123 del 10/05/2017, è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato "Museo Bailo 1° stralcio per adibirlo a sede espositiva-progetto bar - caffetteria codice A0386LL17" per l'inserimento nella programmazione delle opere pubbliche per un importo complessivo di euro 320.000,00;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 22/05/2017 l'intervento è stato inserito nel programma delle opere pubbliche 2017/2019 per l'annualità 2017 ;
- con determinazione dirigenziale n. 2334 del 14.12.2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori per la realizzazione di una nuova caffetteria presso il museo Bailo, per un importo complessivo di Euro 320.000,00, di cui Euro 251.273,52 per lavori ed Euro 68.726,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale
- con la medesima determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport è stata indetta una gara d'appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per l'affidamento dei predetti lavori, da aggiudicare con il criterio di cui all'art. 95, comma 4, lett. a), del citato D.Lgs. n. 50/2016, al prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara e con l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. Importo dei lavori: Euro 251.273,52 (IVA esclusa), di cui Euro 247.218,85 soggetto a ribasso d'asta ed Euro 4.054,67 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Considerato che:

- con determinazione del Dirigente del Settore Polizia Locale Affari Generali e Istituzionali n. 340 del 12.03.18 è stato approvato il verbale di gara relativo alle sedute 16.01.2018 e 21.02.2018, (prot. n. 26545) e l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva al R.T.I. IMPRESA GARBUIO S.R.L. con sede in Sernaglia della Battaglia (TV), via Casona n. 1/A – C.F. 02116530268 (Impresa Capogruppo) e TECNOELETTRA S.R.L. con sede in Treviso, via Venzone n. 16 – C.F. 01195760267 (Impresa Mandante), che ha offerto il ribasso del 15,573% sull'importo soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di Euro 208.719,46, (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi);
- con determinazione del Dirigente del Settore Polizia Locale Affari Generali e Istituzionali n. 372 del 15.03.18 è stato rilevato al punto 9. della determinazione dirigenziale n. 340 del 12.03.2018 un errore materiale di calcolo (nel calcolo delle percentuali non si era tenuto conto degli oneri di sicurezza) si è proceduto alla rettifica nei seguenti termini :
 1. IMPRESA GARBUIO S.R.L. con sede in Sernaglia della Battaglia (TV), via Casona n. 1/A – C.F. 02116530268 (Impresa Capogruppo - **70,05%**)
 2. TECNOELETTRA S.R.L. con sede in Treviso, via Venzone n. 16 – C.F. 01195760267 (Impresa Mandante – percentuale 29,95%);
- con DGC n. 118 del 18/04/2018, esecutiva, è stato stabilito che il ribasso d'asta conseguente all'aggiudicazione della gara, pari all'importo di euro 42.349,33 (IVA 10% compresa), venisse mantenuto tra le somme a disposizione del quadro economico dell'intervento per finanziare eventuali lavori che si fossero resi necessari od opportuni nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente,;
- il contratto è stato stipulato in data 10/05/2018, rep. 13398, ns. prot. n. 65652 del 10/05/2018;
- i lavori sono stati consegnati in data 04/07/2018.

Considerato che:

l' R.T.I. IMPRESA GARBUIO S.R.L. in qualità di Capogruppo, con nota prot n. 150218 del 22/10/2018, e successiva integrazione, ha chiesto di poter subappaltare all'impresa SARTOR LUCA, con sede in via G.Fiorone, 50 – 31044 Montebelluna (TV), .fiscale SRTLCU80E05F443P e

p.iva 04114190269, i lavori relativi alla realizzazione di pavimenti in terrazzo alla Veneziana, opere riconducibili alla categoria prevalente OG2 per un importo stimato di euro 3.247,80 dei quali euro 100,00 per oneri di sicurezza;

Verificato che:

- La ditta IMPRESA GARBUIO s.r.l., in qualità di Capogruppo, in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016, ha espresso già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare le lavorazioni di cui sopra;
- l'appaltatore ha provveduto a trasmettere la documentazione relativa alla richiesta di subappalto:
 - contratto di subappalto stipulato tra la committente e la ditta Sartor Luca;
 - dichiarazione che i prezzi praticati per le prestazioni affidate in subappalto non sono superiori a quelli di aggiudicazione decurtati del ribasso del 20%, come previsto dall'art. 105, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016;
 - dichiarazione di non sussistenza di forma di collegamento e controllo nei confronti della ditta subappaltatrice ex art. 2359 cod. civ.;
 - dichiarazione di non incorrere nelle cause che determinano l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e coordinamento dell'appalto;
 - attestazioni in sostituzione del certificato SOA, per la categoria per la quale si richiede l'autorizzazione al subappalto.

Precisato che:

ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono stati acquisiti il DURC regolare del subappaltatore, il certificato del casellario giudiziale del titolare della ditta ed il certificato di regolarità fiscale dell'impresa;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016 l'appaltatore di opere pubbliche è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;

l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa Amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile assicurativi ed antinfortunistici;

l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere periodicamente a questa Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Visti:

il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 ed i relativi allegati e la deliberazione n. 52 del 19/12/2018 che ha approvato il documento unico di programmazione 2019-2021;

la deliberazione di Giunta comunale n. 06 del 10.01.2018, che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2018-2020;

il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017;

Visti altresì:

il D.Lgs n. 50/2011, in particolare gli artt. 80 e 105, il D.Lgs n. 81/2008, il D.P.R. 207/2010, il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

la legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

la legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione.

Ritenuto di provvedere in conformità

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui richiamate, la ditta IMPRESA GARBUIO S.R.L., in qualità di Capogruppo, appaltatore dei lavori di "realizzazione di una caffetteria presso il museo Luigi Bailo", (cod. STR: 2017LPSLNC02) – a subappaltare all'impresa Sartor Luca, con sede in Via G.Fiorone, 50 – 31044 Montebelluna (TV), codice fiscale SRTLUCU80E05F443P e p.iva 04114190269, i lavori relativi alla realizzazione di opere edili (terrazzo alla veneziana), che rientrano nella categoria subappaltabile OG2, per un importo stimato di euro 3.247,80 dei quali euro 100,00 per oneri di sicurezza;
2. di precisare che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3. di trasmettere copia della presente determinazione al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza affinché provvedano per quanto di competenza, nonché all'impresa interessata dal presente provvedimento, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.;
4. di precisare che i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto verranno corrisposti direttamente al subappaltatore ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. a valere sugli impegni della ditta appaltatrice;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Amministrazione.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA